

La disciplina, i costi delle riproduzioni e i canoni di concessione sono stati stabiliti da Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali dell'8 aprile 1994, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42, artt. 107-108, e dalla Lettera circolare del 17 giugno 2005.

Lo Stato distingue tra riproduzioni motivate da ragioni di studio o personali ed utilizzazioni diverse (commerciali, amministrative). Nel primo caso rinuncia ai diritti di concessione dell'immagine e sottopone il rilascio della copia al pagamento del solo costo vivo (come da tariffa); nelle altre ipotesi, invece, stabilisce le seguenti modalità.

Richiesta e rilascio di copie o estratti di documenti per uso amministrativo (non di studio): modalità procedurali

In base ai decreti 641 e 642 del 26 ottobre 1972 ed alla circolare n.43/82, che ne sanciscono il regime fiscale.

- La richiesta è assoggettata all'imposta di bollo nei modi e nella misura previsti dalla vigente normativa. Ne sono esclusi i pubblici enti e i documenti riportati nel comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 405 del 29 dicembre 1990.
- La copia o l'estratto vanno rilasciati in carta bollata con le attestazioni di conformità e provenienza.
- Nel caso in cui il rilascio avvenga mediante utilizzazione di apparecchiature fotografiche o fotomeccaniche, il tributo va corrisposto con applicazione di marca da bollo; il richiedente è tenuto pure a corrispondere la tariffa di fotoriproduzione prevista.
- L'imposta di bollo va applicata per ogni singolo documento in misura di una marca ogni quattro facciate o copie fotostatiche. E' necessario che il richiedente fornisca le marche da bollo necessarie.

Richiesta di concessione a pubblicare: modalità procedurali.

- La pubblicazione di immagini rilasciate dall'istituto è soggetta ad atto formale di concessione, rilasciato dal direttore, i cui estremi debbono essere riportati nella pubblicazione medesima, insieme con le note archivistiche di identificazione del documento e di sua collocazione conservativa.
- La domanda va presentata con adeguato anticipo in competente bollo, con la consueta esclusione dei pubblici enti. Un fac-simile da seguire è in distribuzione in sala di studio, e viene riportata anche qui di seguito.
- In esso si ritrovano anche precise indicazioni procedurali, che il concessionario dovrà rispettare.
- La concessione, in regolare bollo pur essa, sarà rilasciata dal direttore dell'Archivio in esenzione da diritti, se ricorrano per essa le ragioni di studio, verificate per i volumi sulla loro tiratura (che dev'essere inferiore alle 2000 copie) e sul prezzo di copertina (inferiore ad € 77,47). Entrambe le condizioni debbono risultare presenti;
- per le riviste periodiche l'esenzione è concessa previo accertamento della loro natura scientifica.
- Qualora, invece, il canone sia dovuto, esso risulterà pari a tre volte il costo della riproduzione rilasciata.